CAMERA DEI DEPUTATI N. 1674-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **ZUGNO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 settembre 1964 *(Stampato n. 742)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 settembre 1964

—

Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito

Presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione dispone una addizionale alla imposta complementare progressiva sul reddito.

L'addizionale è fissata nella misura del 10 per cento per la durata di tre anni e si applica solo ai redditi superiori a lire 10 milioni.

Il provvedimento mantiene quindi la progressività già esistente e l'accentua ulteriormente esentando dalla addizionale i redditi fino a lire 10 milioni.

Per quanto riguarda le ragioni che hanno determinato il presente disegno di legge e le sue finalità il Relatore si permette rinviare alla relazione premessa al disegno di legge n. 1673 facendo rilevare che ambedue i provvedimenti che hanno avuto l'approvazione della Commissione Finanze e tesoro saranno discussi congiuntamente dall'Assemblea.

ZUGNO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 è istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato.

L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.

ART. 2.

L'addizionale istituita con la presente legge viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette contemporaneamente all'imposta complementare ed è iscritta a ruolo e riscossa insieme con l'imposta medesima.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.